

Cass. pen. Sez. VI, (ud. 07-01-1997) 09-05-1997, n. 4265

## SEZIONE VI PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Pasquale TROJANO Presidente

Dott. Giovanni CASO Consigliere

Dott. Giovanni DE ROBERTO Consigliere

Dott. Ugo CANDELA Consigliere

Dott. Giuseppe LA GRECA Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

sul ricorso proposto da: , nato a Tevoto il 16.8.1970, avverso la sentenza in data 17 giugno 1996 della Corte di appello di Milano.

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Giuseppe LA GRECA,

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Mario PERSIANI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 17 giugno 1996 la Corte di appello di Milano confermava la condanna alla pena di anni 17 di reclusione, inflitta dal Tribunale di Milano a , ritenuto colpevole del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 630, 112, comma 1, c.p.p., per avere, in concorso con ed altre persone non identificate, sequestrato a scopo di estorsione (alias ). La donna il 28.2.1995 era stata condotta da due individui con la forza e sotto la minaccia di un'arma in un capannone, dove veniva costretta a rimanere sotto la vigilanza alternata di cinque individui, inclusi gli imputati, allo scopo di ottenere dal convivente della vittima ( ) la somma di L. 15.000.000 per il rilascio della ragazza, con la minaccia che se ciò non si fosse verificato la sarebbe stata portata in Germania.

2. Nell'interesse del ha proposto ricorso per cassazione l'avv. , che deduce di seguenti motivi.

a) Violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 630 c.p. Il fatto venne commesso allo scopo di costringere l' a corrispondere allo la somma di quindici milioni di cui era debitore. Difetterebbe quindi il dolo del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, potendo invece sussistere l'ipotesi di cui all'art. 605 c.p.

b) Violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 112, n. 1, c.p. L'aggravante andava esclusa, essendo troppo vaghi e sommari gli elementi per ritenere la presenza di almeno cinque persone.

c) Violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 114 c.p. Esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., andrebbe riconosciuta la minima importanza del ruolo svolto nella vicenda dallo e applicata quindi l'attenuante prevista dall'art. 114 c.p.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo si deduce che il giudice doveva ritenere la sussistenza dell'ipotesi dell'art. 605 c.p., e non quella dell'art. 630 c.p., dato che il sequestro di persona era stato compiuto per costringere l' a corrispondere alla somma di quindici milioni di lire, di cui lo stesso era debitore in relazione alla cessione di una partita di cocaina. Sarebbe quindi mancato il dolo specifico, consistente nella ricerca di un ingiusto profitto.

L'argomentazione non ha fondamento. Tenuto conto del principio di legalità che domina l'intero ordinamento penale, è chiaro anzitutto che il carattere giusto o ingiusto del profitto perseguito, pur attenendo all'elemento soggettivo del reato, va qualificato con riferimento a canoni obbiettivi, non dunque in relazione alla personale valutazione dell'autore del fatto. Questi canoni

obbiettivi, a loro volta, non possono essere rimessi all'apprezzamento equitativo o per così dire "sostanzialistico" dell'interprete, ma devono trovare fondamento nella disciplina positiva ed avere quindi un valore formale. In altri termini, può ritenersi giusto o ingiusto soltanto ciò che per legge acquista una tale qualificazione.

Fatta questa premessa, la soluzione è obbligata: poiché la legge accorda la propria protezione alle posizioni valutate come giuste, sono al di fuori di tale ambito, e vanno quindi considerate ingiuste, le posizioni alle quali la tutela non viene accordata, né in modo diretto, né in modo indiretto.

In questa prospettiva, se il sequestro di persona viene eseguito per ottenere l'adempimento di una pretesa legittima, quale può essere il pagamento di un credito derivante da un valido negozio, va senz'altro esclusa la sussistenza dell'art. 630 c.p., mentre si pone l'alternativa tra la configurabilità del solo esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) ovvero del concorso di detto reato con il sequestro di persona previsto dall'art. 605 c.p. Se, per contro, il profitto perseguito è ingiusto, deve escludersi la sussistenza dell'art. 393 c.p., che si applica ai casi in cui l'agente potrebbe ricorrere al giudice, e si pone l'alternativa tra la sussistenza del solo sequestro a fine di estorsione previsto dall'art. 630 c.p. ed invece il concorso tra l'estorsione (art. 629 c.p.) ed il sequestro (art. 605).

Si ha ben presente che la seconda soluzione è stata talora adottata da questa Corte (Sez. II, 1 luglio 1993, Versaci e altri); ma non si ritiene di poter aderire a detta interpretazione, fondata espressamente sulla premessa che il delitto previsto dall'art. 630 c.p. sussiste soltanto se l'autore del sequestro abbia agito, in assenza di una causa preesistente, al fine specifico di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, mentre non è configurabile, mancando quel fine, quando il sequestro ed il perseguimento del profitto siano direttamente collegabili ad una preesistente causa - ancorché illecita -, come quella relativa ad una pretesa creditoria conseguente ad un pregresso rapporto col soggetto passivo.

Tale lettura della norma sovrappone infatti due elementi che nella norma sono distinti: l'ingiusto profitto ed il prezzo. Il prezzo è la controprestazione che viene imposta quale corrispettivo della liberazione della persona: prezzo e liberazione sono i due poli dello specifico sinallagma. La ricerca di questo corrispettivo può però essere diretta a conseguire sia il vantaggio che deriva direttamente

dal prezzo (e quindi ad ottenere un profitto comunque ingiusto), sia il vantaggio che deriva da un rapporto pregresso, lecito o illecito.

La natura di questo rapporto qualifica però a sua volta il profitto e lo definisce come giusto o come ingiusto. Quindi la questione torna a porsi nei termini che si sono già prima indicati.

Nella specie, il profitto che è stato perseguito mediante il sequestro di persona deve ritenersi ingiusto: con l'esigere il pagamento della somma pattuita in relazione alla cessione di sostanza stupefacente si tendeva infatti a soddisfare una "obbligazione" nascente da un negozio illecito, dal quale non possono comunque derivare diritti tali da potersi proteggere con le azioni previste dalla legge.

Ravvisato il carattere ingiusto del profitto perseguito, non può dunque non riconoscersi la sussistenza del delitto previsto dall'art. 630 c.p.

2. Le questioni poste con riferimento alla asserita insussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 112, n. 1, c.p. e alla richiesta attenuante prevista dall'art. 114 c.p. sono manifestamente infondate.

Quanto alla prima, la sentenza impugnata ha dato analitica indicazione dei cinque soggetti che parteciparono all'azione.

La sentenza dà inoltre dimostrazione del ruolo "particolarmente attivo" svolto dallo , che era "creditore" della somma di quindici milioni di lire e che ebbe una parte determinante sia nell'esecuzione del sequestro, sia nell'attività diretta alla riscossione del denaro richiesto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Deciso in Roma il 7 gennaio 1997.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 9 MAG. 1997

MASSIMA

Nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il dolo specifico, consistente nel perseguimento di un profitto ingiusto come prezzo della liberazione, sussiste anche il sequestro ed il perseguimento del profitto siano direttamente collegabili ad una preesistente causa illecita, come quella consistente nel pagamento di una somma di danaro quale importo di una partita di sostanza stupefacente.